



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell'interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Repertorio atti n. 79 /CSR del 29 aprile 2010

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella odierna seduta del 29 aprile 2010

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", relativo al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 6 ottobre 2009, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 9 della sopra richiamata legge n. 94 del 2009, recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione dell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94", il quale prevede all'articolo 3 l'organizzazione dei corsi di formazione del predetto personale a cura delle Regioni, nell'ambito di tre specifiche aree tematiche: giuridica, tecnica e psicologico-sociale;

VISTO lo schema di accordo, trasmesso dalle Regioni con nota del 1° febbraio 2010, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 27 gennaio 2010, e diramato alle amministrazioni statali con nota prot. CSR 705 il 5 febbraio 2010;

CONSIDERATO che nel corso della seduta tecnica del 15 febbraio 2010 è stato espresso avviso favorevole da parte del Ministero dell'interno allo schema di accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 27 gennaio 2010, chiedendo, tuttavia, l'inserimento nel testo di una esplicita previsione concernente il requisito di accreditamento o autorizzazione dei soggetti formatori;

CONSIDERATO che, in accoglimento alla richiesta formulata dai rappresentanti del Ministero dell'interno, il coordinamento delle Regioni in materia di lavoro e istruzione, ha trasmesso, data 18 febbraio 2010 la seguente integrazione: "I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e Province autonome





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

20.03.2008, e/o attraverso soggetti specificatamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione”;

RILEVATO che il Ministero dell'interno, con nota prot. 11001/185/5 del 12 marzo 2010, ha comunicato di condividere i contenuti del predetto emendamento;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla stipula dell'accordo nella stesura trasmessa dalle Regioni con nota del 1° febbraio 2010, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 27 gennaio 2010, con l'ulteriore precisazione relativa ai soggetti formatori;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, come da testo allegato e parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

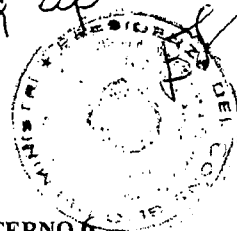
Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/035/SR3/C9

*Consegnato
nelle sedute
del 29 aprile 2010*



ACCORDO IN MERITO ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 6 OTTOBRE 2009 RECANTE "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI, LE MODALITÀ PER LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, GLI AMBITI APPLICATIVI E IL RELATIVO IMPIEGO, DI CUI AI COMMI DA 7 A 13 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009 N. 94

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

PREMESSA

L'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94" richiama il ruolo delle Regioni e Province Autonome nell'organizzazione dei corsi di formazione del personale addetto ai servizi di controllo, in attuazione da quanto disposto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

In tal senso il documento che segue contiene gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l'iscrizione nell'elenco previsto all'art.1 del D.M 6 ottobre 2009 e dunque per l'esercizio dell'attività professionale.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

La formazione dell'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

La tematica in oggetto, inoltre, investe le competenze delle Regioni e Province Autonome in materia di professioni, atteso che il superamento dei corsi di formazione costituisce prerequisite indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

L'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell'art 5 del D.M. 6 ottobre 2009 è la figura in grado di procedere alle seguenti attività:

- 1) controlli preliminari
- 2) controlli all'atto dell'accesso del pubblico
- 3) controlli all'interno del locale

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

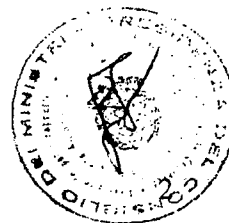
L'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, deve acquisire conoscenze e capacità nelle aree tematiche previste art. 3 del D.M.:

A). Area giuridica

Predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

Conoscenze

- legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica
- disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio
- funzioni e attribuzioni dell'addetto al controllo;
- norme penali e conseguente responsabilità dell'addetto al controllo
- collaborazione con le Forze di polizia e delle polizie locali



B). Area tecnica

Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri.

Conoscenze

- disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- nozioni di primo soccorso sanitario
- nozioni sui rischi legati all'uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti, AIDS.

C) Area psicologico-sociale

Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera.

Conoscenze

- comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili)
- tecniche di mediazione dei conflitti
- tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi)

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola media inferiore.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

SOGGETTI FORMATORI

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di formazione ha una durata minima di 90 ore, con un massimo di assenze consentite pari al 10% del monte ore complessivo.

ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE

Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.



La prova di verifica è finalizzata a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.

L'attestato di frequenza, con verifica degli apprendimenti, deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Dati anagrafici del corsista
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore

La certificazione rilasciata al termine del corso consente l'iscrizione all'elenco di cui all'art 1 comma 1 del D.M. 6/10/2009.

Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, possono definire eventuali modalità di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti in percorsi/contesti formativi e/o professionali.

Roma, 29 aprile 2010